

VERBALE DI RIUNIONE

Nei giorni 19 novembre e 17 dicembre 2009 presso la Direzione Centrale del Personale i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali si sono riuniti con il seguente ordine del giorno:

- *Tipologia di prestazioni di lavoro per le quali il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa (art. 94, comma 1, lett. g, del CCNL)*

Il confronto in argomento è stato ripreso il giorno 17 maggio 2010.

L'art. 94, comma 1, lett. g) del CCNL prevede la possibilità, ai fini del compenso per lavoro straordinario, di considerare attività lavorativa il tempo di viaggio per talune categorie di lavoratori - oltre a quelle previste dalla lettera f) del medesimo comma- per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni, è necessario il ricorso all' istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore.

Tanto considerato, l'Agenzia informa le OO.SS. che ha individuato alcune tipologie di lavoro, in aggiunta a quelle già prevista dal CCNL, per le quali il tempo di viaggio si considera attività di servizio, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario.

Si tratta, in particolare, di tipologie lavorative che si caratterizzano per il fatto di svolgersi necessariamente al di fuori della sede di servizio e per le quali la trasferta è un aspetto essenziale della prestazione, ovvero:

- ✓ attività di controllo fiscale svolta presso la sede del contribuente;
- ✓ attività di auditing svolta dai funzionari addetti al servizio di audit all'esterno del proprio ufficio;
- ✓ attività esterna svolta dai funzionari dalle strutture operative di controllo delle Direzioni regionali e della Direzione Centrale Accertamento.

Al fine di contemperare tale disposizione con la necessità di contenere i costi per la remunerazione del lavoro straordinario dovuti al prevedibile aumento delle ore lavorative consuntivate, si applicano le limitazioni di seguito specificate.

L'equiparazione tra attività lavorativa e tempo di viaggio viene riconosciuta per le sole trasferte che comportino un tempo complessivo di viaggio - comprensivo del viaggio di andata e di quello di ritorno - superiore all'ora e sempre che la distanza chilometrica del luogo di trasferta dalla sede di servizio o, qualora più vicina, dalla propria dimora abituale, sia superiore ai 50 km.

Si precisa che tale disciplina viene introdotta a carattere sperimentale fino alla fine dell'anno 2010. Al termine del periodo verranno quantificati i costi effettivi dell'iniziativa, al fine di poterne valutare l'eventuale adozione a regime.

L'Agenzia, sentite le osservazioni di parte sindacale di seguito riportate, decide ai fini dell'applicazione di quanto sopra:

- di estendere la disciplina anche alle seguenti tipologie di prestazioni:
 - ✓ attività di rappresentanza presso le Commissioni tributarie e la Magistratura ordinaria e onoraria;
 - ✓ attività esterna dei componenti dei "nuclei tecnici" che svolgono incarichi presso gli altri uffici dell'Agenzia.
- di ridurre il limite chilometrico, che passa da 50 a 30 Km;
- di non tenere in considerazione la durata del tempo complessivo di viaggio.

Si riportano le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali:

CISL FPS - chiede di sostituire la distanza di 50 Km dalla sede di servizio con l'individuazione di "tempi di percorrenza" più utili a far emergere il disagio; di inserire l'attività svolta dai "Nuclei Tecnici" che, come è noto, eseguono - quasi quotidianamente - sopralluoghi presso gli uffici dell'Agenzia siti nella propria Regione di appartenenza e, in alcuni casi, anche al di fuori della Regione ed, infine, di valutare la possibilità di inserire anche l'attività di quei colleghi che, in servizio presso uffici sub provinciali - hanno, volontariamente, aderito alla nuova articolazione dell'Agenzia (direzione provinciale).

CGIL FP – Sulla proposta in discussione considera il limite prospettato di 50 km eccessivo, sarebbe opportuno, invece, fissare tale limite a 30 km, considerando l'importanza della verifica anche dal punto di vista della deterrenza; chiede di inserire anche il tempo di percorrenza per partecipare ai corsi di formazione, tenuto conto del fatto che tali corsi si tengono di solito presso il capoluogo di regione; ritiene necessario rivedere il punto relativo al tempo complessivo di viaggio superiore all'ora e, da ultimo, chiede di specificare se, al terzo punto, la locuzione "attività esterna svolta" si riferisca esclusivamente al controllo fiscali.

UIL PA - Prende atto che a fronte della prima ipotesi sono state accolte alcune richieste formulate dalla UIL con particolare riferimento all'inserimento dell'attività di rappresentanza presso le Commissioni tributarie e la magistratura ordinaria. Così come si è ritenuto utile individuare oltre al parametro della distanza chilometrica anche quella del tempo di percorrenza, come da noi

richiesto. Riteniamo comunque che sia necessario integrare le attività con altre (vedi attività dei nuclei tecnici) e riconoscere tale fattispecie anche in caso di attività formative istituzionali svolte in sede regionale.

FED. CONFESAL-SALFI – Nel chiedere l'abbattimento della distanza di 50 Km., portando la stessa a Km. 30, ritiene opportuno che per le aree metropolitane venga considerato esclusivamente il tempo di percorrenza, che riteniamo possa essere pari ad un'ora. Ritiene, inoltre, importante l'inserimento dell'attività dei colleghi che svolgono la rappresentanza presso le Commissioni tributarie e la magistratura ordinaria ed, ulteriormente, quella svolta dai colleghi che appartengono ai nuclei tecnici.

RDB PI CUB – Premette che sono tanti i lavoratori che per obblighi funzionali svolgono la propria attività lontano dalla sede di appartenenza e dal proprio domicilio e che la recente riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate ha costretto molti lavoratori ad accettare trasferte più o meno lunghe pur di non perdere la professionalità costruita negli anni; ritiene, inoltre, che ci siano migliaia di lavoratori che ogni giorno sacrificano una parte consistente del proprio tempo di vita per i trasferimenti casa-lavoro-casa e che, anche in casi di distanze contenute, molti lavoratori sperimentino quotidianamente la congestione del traffico, l'insufficienza del trasporto pubblico, le scarse infrastrutture, ecc. Oltre a questi non va, poi, trascurato il caso dei lavoratori che si spostano per partecipare a eventi di studio e di formazione professionale che l'Agenzia organizza in luoghi molto distanti dalle sedi di provenienza. Crede perciò che questa sia l'occasione adatta per aprire un confronto al fine di adottare criteri che consentano di estendere la platea dei beneficiari fra coloro che si spostano da una sede di lavoro all'altra o dalla propria dimora verso l'abituale o la occasionale sede di lavoro; chiede, poi, di individuare opportuni criteri di calcolo tramite l'adozione di coefficienti che consentano di apprezzare, con le dovute distinzioni, il tempo dedicato al trasferimento casa-lavoro-casa, ritenendo, infine, troppo rigida la franchigia chilometrica (perché chi percorre 45 km tutti i giorni non ha meno disagi di chi ne percorre 51 una volta alla settimana).

FLP - Dichiaro che l'articolo 94, comma 1, lettera g), non intende comprimere in alcun modo i diritti in capo ai lavoratori sanciti più volte per via giurisprudenziale, finanche dalla corte di Cassazione che, nelle sentenze n. 5775 del 2003 e 5701 del 2004, ha sancito che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro, come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione e che il carattere di funzionalità sussiste nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In questo caso deve essere considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi dall'azienda alla località

dove deve essere svolta la prestazione. Pertanto ritiene che la proposta limitativa dell’Agenzia non può essere condivisa in quanto esclude a priori tutta una serie di prestazioni lavorative e limita, per di più, il tempo di viaggio conteggiato come tempo di lavoro a distanze superiori a 50 chilometri o ad almeno un’ora di percorrenza. Segnala, in particolare, che nella previsione dell’Agenzia viene conteggiato come tempo di lavoro esclusivamente quello relativo alle figure professionali addette al controllo o all’attività di Audit mentre sono completamente dimenticati, ad esempio, i lavoratori dei nuclei tecnici, che svolgono attività a carattere interregionale, nonché tutti i lavoratori che partecipano a corsi di formazione che si svolgono in una sede diversa da quella in cui prestano servizio. Pertanto, chiede che il tempo di viaggio sia considerato tempo di lavoro senza la limitazione di un’ora o 50 chilometri di viaggio e che siano ricomprese tutte le categorie di lavoratori per in quali il tempo di viaggio sia funzionale alla prestazione lavorativa.

Roma, 17 maggio 2010

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
	CGIL FP
	CISL FPS
	UIL/PA
	FED. CONFSAL/SALFI
	RDB/PI CUB
	FLP